01602-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli [illegible] identificativi, a [illegible] 52 [illegible] quanto:
[illegible] ufficio
[illegible] di parte
[illegible] dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Stefano Mogini	- Presidente	N. sent. sez. 1269
Anna Criscuolo	-relatore	PU - 09/11/2021
Massimo Ricciarelli		N. 14425/2021
Emilia Anna Giordano		
Fabrizio D'Arcangelo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Torino

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa in data 1 giugno 2017 dal locale Tribunale, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 12 *sexies* l. n. 898/78 e 570, comma 1 e 2 n. 2, cod. pen. limitatamente alla condotta tenuta nei confronti del figlio (omissis) sino al 12 aprile 2015 (omesso versamento del contributo stabilito dal giudice civile per il mantenimento del figlio minore e per avergli fatto altresì mancare i mezzi di sussistenza) e, ritenuto il concorso

formale tra i reati, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e 600 euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1.1 vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato per non avere la Corte di appello tenuto conto delle deduzioni difensive e delle particolari condizioni di difficoltà in cui si versava l'imputato, disoccupato, costretto a ritornare a vivere con la madre e caduto in un profondo stato depressivo;

1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assorbimento del reato meno grave in quello più grave, atteso che la mancata osservanza dell'obbligazione imposta dal giudice civile costituisce l'elemento fondamentale della condotta sanzionata dall'art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen.;

1.3 vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche per non avere la Corte di appello valutato il comportamento processuale dell'imputato e lo sforzo compiuto, almeno nella fase iniziale, per tentare di osservare gli obblighi imposti dal giudice civile;

1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento applicato per la recidiva non nella misura della metà, bensì del doppio, in violazione del disposto dell'art. 99, comma 2 e 3, cod. pen., passando da una pena di 3 mesi e giorni 15 di reclusione e 250 euro di multa alla pena di 7 mesi di reclusione e 500 euro di multa;

1.5 vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, eccessiva e sproporzionata rispetto alle condizioni di vita dell'imputato, progressivamente peggiorate;

1.6 vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto della prevedibile unificazione dei reati in sede esecutiva e della probabile revoca dell'obbligo di mantenimento, avendo il figlio raggiunto la maggiore età.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla pena, inammissibile nel resto.

1.1 Il primo motivo è inammissibile per genericità, in quanto meramente reiterativo di una censura disattesa in sentenza con motivazione lineare ed esaustiva, con la quale il ricorso non si confronta.

Il ricorrente si limita infatti, a riproporre la tesi dell'impossibilità di adempiere a causa delle addotte difficoltà economiche e della perdita di lavoro, già confutata in sentenza sia per mancanza di prova sul punto in assenza di ogni allegazione a supporto, sia in ragione della mancata richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento, peraltro, di importo minimo (200 euro al mese).

La Corte di appello ha anche evidenziato che tale prospettazione contrastava con le dichiarazioni della moglie circa il lavoro in nero svolto dall'imputato, il quale non solo non aveva provato di versare nell'impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere, ma non aveva neppure tentato di reperire risorse, tramite canali assistenziali o familiari, per provvedere alle esigenze del figlio minore.

La valutazione dei giudici di merito si sottrae a censure, essendo in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515), nel caso di specie, neppure fornita. E' peraltro, principio pacifico che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, che non può ritenersi dimostrata sulla base dello stato formale di disoccupazione (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626).

2. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo al quale la Corte di appello ha fornito corretta risposta, ignorata dal ricorrente, che nuovamente prospetta la tesi dell'assorbimento del reato meno grave in quello più grave.

I giudici di appello hanno correttamente affermato che vi è concorso formale e non rapporto di consunzione tra le due fattispecie, che hanno oggettività diversa ed elementi costitutivi differenti, in quanto il reato di cui all'art. 12 sexies l. 898 del 70 è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penale, non essendo necessario verificare se da tale inadempimento sia derivata o meno la mancanza di mezzi di sussistenza al beneficiario.

Questa Corte ha, infatti, affermato che sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., in quanto l'art. 12-sexies l. cit. fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno (Sez. 6, n. 36207 del 30/09/2020, C., Rv. 280180).

3. Analoga sorte ha il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte del rilievo assorbente attribuito al precedente specifico dell'imputato, ritenuto indicativo della pervicace inosservanza degli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale.

Il diniego è pertanto, giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in questa sede, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è fondato limitatamente all'aumento di pena applicato per la recidiva contestata e ritenuta, inammissibile nel resto, risolvendosi la contestazione della determinazione della pena in una inammissibile richiesta di rimodulazione della pena a fronte di una motivazione completa, che ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale per il rilievo attribuito alla oggettiva gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico.

E' invece, fondata la censura relativa all'aumento di pena per la ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale, applicato nella misura del doppio anziché della metà, passando da una pena base di 3 mesi e giorni 15 di reclusione e 250 euro di multa alla pena di 7 mesi di reclusione e 500 euro di multa.

La sentenza va, pertanto, annullata sul punto, ma senza rinvio, potendo provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla rideterminazione della pena sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Rv. 272458; Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Rv. 272019), trattandosi di errore emendabile con una mera operazione matematica, che non involge alcun profilo valutativo.

Sulla pena base in precedenza indicata va, quindi, applicato l'aumento della metà e, tenuto conto che *ex* art. 81, primo comma, cod. pen. è stato applicato l'aumento di un mese di reclusione e 100 euro di multa, la pena va rideterminata in mesi 5 e 7 giorni di reclusione e 475 euro di multa.

5. Inammissibile per genericità è anche l'ultimo motivo relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a fronte della congrua motivazione resa, che valorizza la ricaduta nell'identico reato dopo una precedente condanna a pena sospesa, coerentemente ritenuta

ostativa alla formulazione di una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di nuove violazioni della legge.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi 5 e giorni 7 di reclusione e 475 euro di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, 9 novembre 2021

Il consigliere estensore
Anna Criscuolo

Il Presidente
Stefano Mogini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 GEN 2022
IL CANCELLIERE E.
Patrizia De Lorenzio